

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5.

Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26.

La Giunta regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, disciplina le ulteriori modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi a favore dei mutilati e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

Art. 2.

(Cure climatiche)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cure climatiche di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. 26/2002, sono concesse, per un periodo non superiore a ventuno giorni l'anno, ai seguenti soggetti richiedenti, compresi tra le categorie di beneficiari di cui all'articolo 4 della stessa legge regionale:

a) pensionati per infermità tubercolare o che presentano quadri clinici ad essa correlati;

b) invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.

2. Le cure climatiche sono concesse in regime di assistenza indiretta.

Art. 3.

(Soggiorni terapeutici)

1. I soggiorni terapeutici di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 26/2002, sono concessi, per un periodo non superiore a ventuno giorni l'anno, a tutti i soggetti richiedenti previsti dall'articolo 4 della stessa legge regionale.

2. Gli invalidi ammessi ai soggiorni terapeutici possono essere avviati presso idonei istituti di cura o strutture sanitarie scelte dall'Azienda USL, dove è assicurato un adeguato controllo medico, oppure presso strutture convenzionate da loro stessi individuate, che soddisfano le

finalità proprie del soggiorno terapeutico.

3. Ai fini dell'ammissione al soggiorno terapeutico assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici:

a) insufficienza respiratoria cronica;

b) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica;

c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;

d) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.

Art. 4.

(Cure termali)

1. Le cure termali di cui all'articolo 2, comma 3 della l.r. 26/2002 sono concesse, per un periodo non superiore a quindici giorni l'anno, ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 4 della stessa legge regionale, che, per le infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio per cause di guerra, ne presentano l'indicazione clinica e non sono affetti da infermità che controindicano il trattamento termale.

2. Le cure termali sono concesse in regime di assistenza diretta.

Art. 5.

(Accompagnamento)

1. Agli invalidi che sono nella impossibilità assoluta e comprovata di attendere alle esigenze della vita quotidiana è concesso, durante il periodo delle cure, l'accompagnatore di cui all'articolo 7 della l.r. 26/2002.

Art. 6.

(Presentazione della domanda)

1. Gli invalidi che intendono fruire di cure climatiche o termali devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, alla azienda USL di competenza apposita domanda in carta semplice, corredata di prescrizione del proprio medico di base, con le modalità indicate nell'allegato A al presente regolamento.

2. Lo stampato, compilato dal medico di base, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la patologia per cui si richiedono le cure, l'attestazione della eventuale dipendenza della infermità da cause di guerra, la necessità della procedura terapeutica proposta, lo stabilimento termale e l'assenza di controindicazioni alla effettuazione delle cure stesse. Può essere indicata anche, se a conoscenza dell'interessato e comunque in modo facoltativo, la località climatica presso la quale egli desidera praticare le cure e l'indicazione del periodo di proprio gradimento.

3. Non vi è data di scadenza per la presentazione della richiesta per i soggiorni terapeutici, in quanto la necessità di tale assistenza può essere accertata in qualunque periodo dell'anno.

4. Nella domanda di richiesta del soggiorno terapeutico il medico di base propone il piano curativo e riabilitativo.

Art. 7.

(Procedimento amministrativo)

1. In ordine alla richiesta di ammissione degli invalidi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici e alle cure termali, nonché alla concessione degli accompagnatori, provvede il medico della competente Azienda USL, responsabile della unità operativa di medicina legale o,

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene presentata.

(Luogo e data)

(firma)

ALLEGATI

ALLA AZIENDA USL N. _____

S E D E

Oggetto: dichiarazione di cui al punto b) art. 9 regolamento regionale n. _____ del _____ applicativo della legge regionale 26/03.

Il/la sottoscritto/a _____ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver usufruito di cure climatiche in località _____ dal giorno _____ al giorno _____.

Dichiara altresì, di non essersi/di essersi (1) avvalso di un accompagnatore per l'intero periodo sopra indicato.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà anche dai benefici previsti dalla legge regionale 26/03.

Perugia li, _____

In fede

(1) cancellare la voce che non interessa.

ALLEGATO I

RIEPILOGO ALLEGATI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

per cure climatiche

- 1) copia dell'autorizzazione;
- 2) autocertificazione di cui al punto a) dell'art. 9 del reg. reg. n. _____;
- 3) dichiarazione di cui al punto b) dell'art. 9 del reg. reg. n. _____;
- 4) documentazione di cui al punto c) dell'art. 9 del reg. reg. n. _____;

per soggiorni terapeutici

- 1) copia dell'autorizzazione;
- 2) certificazione di cui al punto d) dell'art. 9 del reg. reg. n. _____;
- 3) autocertificazione di cui al punto e) dell'art. 9 del reg. reg. n. _____;

per cure termali

- 1) copia dell'autorizzazione;
- 2) autocertificazione di cui al punto f) dell'art. 9 del Reg. Reg. n. _____;
- 3) documentazione di cui al punto g) dell'art. 9 del Reg. Reg. n. _____;

— Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell'assessore Rosi nella seduta del 9 aprile 2003, deliberazione n.412.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

La legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, recante «Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali», è pubblicata nel B.U.R. n. 57 del 18 dicembre 2002.

Nota all'art. 1, comma unico:

Il testo dell'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«8. (Provvedimenti di attuazione). — 1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

2. La Regione adegua ogni due anni l'importo giornaliero di cui al comma 1, in base agli indici ISTAT.

3. Le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 360 del 28 dicembre 1978):

«57. Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie. — Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sani-

taria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge».

— Il testo dell'art. 2, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«2. (Definizioni). — 1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziaria, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.

3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 3, comma 1:

Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si vedano le note all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:

Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si vedano le note all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 5, comma unico:

Il testo dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (si veda la nota al titolo del regolamento) è il seguente:

«7. (Contributi di accompagnamento). — 1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli articoli 5 e 6, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di accompagnamento nella misura di euro 30,99 al giorno».

Note all'art. 7, commi 2 e 5:

— La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, recante «Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali», è pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 29 gennaio 1997.

— Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 8, comma unico:

Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 9, comma 1:

Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 10, comma unico:

Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 13, comma unico:

Per la legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, si veda la nota al titolo del regolamento.